



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 239 / 2020

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RE.TE. S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA DELL'ARTIGIANATO N.21 MUSILE DI PIAVE (VE).RINNOVO.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iv. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l’attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- v. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vi. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vii. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - viii. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ix. al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- x. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xiv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;

- xv. l'art. 107 del D.Lgs. 230/95 reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- xvii. la nota n. 152518 del 16/12/21010 e la successiva nota n. 63849 del 27/05/2011 con le quali l'ARPAV Servizio Rifiuti e Compostaggio esprime un parere in merito alla classificazione rifiuti costituiti da toner e gruppi cartucce esauriti;
- xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

Premesso:

- i la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo;

Considerato che con prot. 87849 del 14.10.2016 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto della ditta RE.TE. Srl sito in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE), meglio identificato al Fg. 8 mapp.le 462 del catasto di Musile di Piave, per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste ai punti R5- R12- R13- degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269, comma 2 e comma 8;

Considerato che con prot. 9130 del 02.02.2017 è stata rilasciata la determina di modifica del punto 10 dell'autorizzazione prot. n. 87849 del 14.10.2016, a causa di un refuso;

Vista la nota acquisita con prot. n. 42151 del 26.06.2019 con la quale il SUAP ha trasmesso l'istanza della ditta di rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione prot. n. 87849 del 14.10.2016;

Visto che le modifiche sostanziali richieste consistono in:

- a) Rinuncia all'attività di recupero R5 sui rifiuti CER 080318 e 160216 e mantenimento per gli stessi delle sole attività R13 e R12^{ACC};
- b) Dismissione del camino C1;
- c) Rinuncia a ricevere i rifiuti CER 150203 e CER 150102;
- d) Eliminazione delle aree E ed N e rivisitazione del layout impiantistico;
- e) Inserimento di due macchinari per la riduzione volumetrica dei rifiuti a matrice cartacea costituiti da due differenti tipologie di "tritatori" e contestuale inserimento della causale R12^{RID} su tali rifiuti;
- f) Modifica dell'emissione in atmosfera C1 correlata a quanto riportato ai punti a), b) e d);
- g) Inserimento dei CER 160602 e 160604 da sottoporre a R13 ed eventuale R12^{ACC}

Vista la nota prot. n. 48523 del 23.07.2019 con cui questa Amministrazione ha richiesto il completamento dell'istanza con la trasmissione del documento previsionale di impatto acustico;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 51081 del 05.08.2019 con cui la ditta ha trasmesso il documento richiesto;

Vista la nota prot. n. 58018 del 10.09.2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di cui all'istanza e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi art. 208 e della L. 241/90 art. 14 e segg. per l'esame congiunto dell'istanza e convocata la prima riunione tecnica;

Vista la nota prot. n. 66851 del 16.10.2019 con cui è stato trasmesso il verbale prot. n. 66242 del 14.10.2019 relativo all'incontro tenutosi in data 24.09.2019 e con cui sono state richieste alla ditta le integrazioni da verbale e agli Enti coinvolti l'espressione dei pareri conclusivi;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 69041 del 25.10.2019 e con prot. n. 69108 del 25.10.2019 con cui la ditta ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta da verbale, ossia la scheda tecnica del trituratore Valpak Double Tremies;

Vista la nota prot. n. 69848 del 29.10.2019 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla ditta che si resta in attesa della rimanente documentazione integrativa richiesta da verbale;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 71419 del 06.11.2019 con cui la ditta ha inoltrato per conoscenza a questa Amministrazione l'istanza edilizia relativa alla rimozione del camino C1, così come richiesto da verbale;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 72485 del 12.11.2019 con cui il Comune di Musile di Piave ha espresso il parere conclusivo favorevole al rinnovo con modifiche sostanziali;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n.73188 del 14.11.2019 e con prot. n. 73276 del 14.11.2019 con cui la ditta ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione della garanzia finanziaria, richiesta da verbale;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 73492 del 15.11.2019 con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia prende atto di quanto dichiarato dalla ditta circa le quantità di materiali presenti, con particolare riferimento al mancato superamento delle soglie di assoggettabilità ai controlli di prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 1/8/2011, n. 151, raccomandando, in ogni caso, l'adozione di ogni misura utile alla mitigazione del rischio incendio, così come previsto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 74949 del 22.11.2019 con cui questa Amministrazione ha trasmesso il parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia alla ditta;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 76488 del 29.11.2019 con cui la ditta ha trasmesso la fideiussione n. 561287462 della Amissima Assicurazioni;

Vista la nota prot. 80937 del 19.12.2019 con cui è stata chiesta la regolarizzazione della fideiussione citata, in quanto risultava che la fideiussione n. 561287462, avente decorrenza dal 07.11.2020, sostituiva la polizza n. 561278721;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 767 del 09.01.2020 con cui la ditta ha trasmesso la fideiussione n. 561287462 della Amissima Assicurazioni regolarizzata, con lo stralcio della dicitura "*la polizza n. 561287462 sostituisce la polizza n. 561278721*";

Considerato pertanto che l'attività della ditta è garantita dalla polizza n. 561278721 con decorrenza dal 23.09.2015, scadenza il 17.02.2020 e validità sino al 17.02.2022;

Vista la nota prot. n. 2641 del 17.01.2020 con cui questa Amministrazione ha accettato la fideiussione n. 561287462, acquisita agli atti con prot. n. 767 del 09.01.2020, con decorrenza dal 07.01.2020, scadenza il 17.02.2030 e validità sino al 17.02.2032;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 3192 del 21.01.2020 con cui la Ditta ha trasmesso quietanza della polizza RCI n. 1000029488426 della Allianz Assicurazioni, con scadenza il 01.12.2020;

Vista la gli estremi delle marche da bollo n. 01181065423694 per l'istanza e n. 01181065423683 per il provvedimento;

Considerato che il contratto di affitto dell'immobile ha scadenza 31.08.2020;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Considerato che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 42151 del 26.06.2019, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 14.03.2020, risulta rispettato;

DETERMINA

- 1 **E' rinnovata** l'autorizzazione all'esercizio prot. n. prot. 87849 del 14.10.2016, così come modificata dalla determina prot. 9130 del 02.02.2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, alla ditta RE.TE. Srl (P.I. 03543210276) con sede legale in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE) per l'impianto di recupero di rifiuti in via dell'Artigianato n.21 – Musile di Piave (VE) identificato al Fg. 8 mapp.le 462 del Catasto di Musile di Piave, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni;

R12^{RID}: Riduzione volumetrica di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico- fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: deposito preliminare per i rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Contestualmente sono approvate, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e degli art. 23-25 della L.R. 3/2000, le **modifiche sostanziali** riportate in premessa.

- 2 Il presente provvedimento ha validità dal **02/02/2020 al 01/02/2030** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 3 L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie richieste al successivo punto 4.
- 4 **Entro 30 giorni** dalla trasmissione del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione n. 561287462 in recepimento del presente provvedimento, conforme al fac simile **in allegato** alla lettera di trasmissione del presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

- 5 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
- 6 **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo annuale del contratto di Assicurazione RCI, dovrà pervenire a questa Amministrazione copia del contratto medesimo.
- 7 La validità del presente provvedimento è subordinata al possesso di valido titolo di godimento dell'immobile. A tal fine, **entro 30 giorni** dal rinnovo del contratto di affitto dell'immobile, in scadenza il 31.08.2020, la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione copia del contratto di rinnovo;
- 8 L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
- dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
 - attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi;
 - data di avvio dell'impianto;
 - Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;
 - aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 1), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione. Il PGO dovrà riportare le procedure di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e i contenuti della scheda descrittiva, in accordo con il presente provvedimento.
- 9 Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.
- 10 **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.
- 11 **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte di questa Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al presente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000. A tal fine la nota dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.

RIFIUTI

- 12 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili in impianto sono quelle individuate nella **tabella** sotto riportata.

CODICE CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE AUTORIZZATA
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13-R12 ^A
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R13-R12 ^A - R12 ^{RID}
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 - R12 ^A

16 02 11* (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13- R12 ^A
16 02 13* (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13 - R12 ^A
16 02 14 (RAEE)	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 - R12 ^{sc} - R12 ^A
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 - R12 ^A
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12 ^A
160505	Gas in contenitori a pressione diversi da 160504 - estintori a polvere	R13 - R12 ^A
160601*	Batterie al piombo	R13 - R12 ^A
16 06 02	Batterie al nichel - cadmio	R13 - R12 ^A
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13 - R12 ^A
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori	R13- R12 ^A
20 01 01	Carta e cartone	R13-R12 ^A - R12 ^{RID}
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13- R12 ^A
20 01 23*(RAEE)	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13- R12 ^A
20 01 35* (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13- R12 ^A
20 01 36 (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13 - R12 ^{sc} - R12 ^A

13 Il quantitativo massimo trattabile presso l'impianto è pari a **1.372 t/a** e comunque non superiore a **5,2 t/g** , la quantità annua di rifiuti sottoposti a sola R13 non può essere superiore a **1.500 t/a**, inoltre:

- La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti in ingresso è di **35,5 t di rifiuti di cui 18,5 t di non pericolosi e 17 t di pericolosi**, ricevuti da terzi e/o prodotti e dovrà essere effettuata nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento che ne è parte integrante.
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti provenienti dalle attività di trattamento presso l'impianto è di **8,1 t**. Lo stoccaggio dovrà essere effettuato nelle aree individuate nella tavola allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.

14 Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 14.03.2014 n. 49.

15 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al punto 13, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 16 In deroga al precedente punto, i rifiuti costituiti da cartucce classificati 160216 e 160605 batterie non pericolose potranno essere classificati, sulla scorta della loro destinazione, con i seguenti codici CER:
- 160216 per i rifiuti derivanti dalla selezione dei PC costituiti da: schede elettroniche, alimentatori, cpu, ram, hard disk, lettori dvd;
 - 160605 batterie non pericolose ottenute dal disassemblaggio dei RAEE;

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate.

- 17 L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER di cui alle tabelle allegate al presente provvedimento.
- 18 L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
- 19 L'operazione di recupero R12^{RID}, consistente nella riduzione volumetrica di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico- fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;
- 20 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- 21 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

- 22 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 23 La caratterizzazione di base può consistere nella scheda tecnica del bene prima che diventi rifiuto, oppure, ove la scheda tecnica non sia disponibile, nella scheda informativa redatta dal produttore del rifiuto con descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto, analisi merceologica corredata da verbale di campionamento, documentazione fotografica, accertamento dell'assenza di sostanze pericolose.
- 24 I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da schede tecniche e/o informative, ai sensi del precedente punto. Tali schede dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 25 I rifiuti in uscita dovranno essere caratterizzati con le seguenti modalità:
- per i rifiuti costituiti da componenti RAEE, la classificazione si può basare sulla natura merceologica del componente stesso, purché rimosso da operatore adeguatamente formato, provvedendo a separare componenti "dubbi" da valutare a parte;
 - per i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, soggetti unicamente alle operazioni R13 e R12 "solo accorpamento" il codice CER e la classificazione non variano tra ingresso e uscita e non sono necessari ulteriori accertamenti;
 - per i rifiuti prodotti dall'impianto, con l'esclusione di quelli provenienti dalle mere operazioni di disimballaggio, la classificazione si può basare sulla scheda di caratterizzazione e analisi annuale.
 - i rifiuti aventi CER 191207 e 191212 dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione chiuso e di dimensione massima definita dalla capacità delle aree di stoccaggio preposte.

Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio.

- 26 Deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica dei rifiuti, come previsto dal D.Lgs. 49/2014.
- 27 In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 28 Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso, ove espletato, l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012.
- 29 I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta e trasmessa al Consiglio di bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- 30 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 31 Dovrà essere comunicata, via PEC, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 32 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 33 La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 34 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

- 35 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, con riferimento alle distinzioni previste dal precedente punto.
- 36 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 37 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 38 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 39 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 40 I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 41 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 42 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

- 43 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 44 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 45 L'area esterna all'insediamento produttivo, destinata al transito degli automezzi non potrà essere utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 46 Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 47 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 48 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 49 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 50 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 51 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 52 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 53 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 54 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.
- 55 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 56 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 57 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di MUSILE DI PIAVE (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.

- 58 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 59 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 60 Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 61 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 62 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di MUSILE DI PIAVE (VE) per il rilascio alla ditta RE.TE. S.r.l. e per la trasmissione al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di MUSILE DI PIAVE (VE), all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, all'ULSS 4 Veneto Orientale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente